

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

↵

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in arre svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Di seguito si riportano gli elementi identificativi delle diverse aree

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione, della nuova delimitazione, avvenuta a giugno 2020 in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi presi in considerazione sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999. Successivamente ed a partire dalla campagna 2021 la delimitazione adottata è quella indicata nel Decreto Ministeriale 6277 del 08.06.2020 (cfr allegato 1 al Programma).

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3.Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono

simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Si specificano le seguenti definizioni:

- Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti
- Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/2013 del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 2.

<u>Priorità</u>	P4	
<i>Focus area</i>	4A	<u>4C</u>
<u>sottomisura</u>		
13.1. <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	●	X
13.2 . <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi</i>	X	●
13.3 <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici</i>	X	●

tabella 1- Priorità e Focus Area

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	13.1.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>
13.2 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane</i>	13.2.1 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane</i>
13.3 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici</i>	13.3.1 <i>Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici</i>

tabella 2 - Articolazione della misura

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti

dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno, come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4).

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad €25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Gli importi riportati in tabella 4 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

tabella 4 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 5 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal fine, il sub campione RICA per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥ 50 Ha) è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizioni ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio. Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato "latte in zone di montagna", precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

- a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥ 300.000 ha;
- b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;
- c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 600m. Se ricorre una sola di dette condizioni, l'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, , in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori considerati per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente PSR con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione vigente fino al 2019 in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati ,.

Da giugno 2020, con la definizione del Decreto Ministeriale 6277, il numero di comuni campani il cui territorio presenta le caratteristiche definite nell'allegato 3 del Reg. UE 1305/2013 (ANC) passa a 108, di cui 61 totalmente delimitati (cfr allegato I al Programma). La nuova delimitazione ANC entra in vigore a partire dal 2021.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12,2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REg UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4 (fino alla campagna 2020)
- DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi del DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (o della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino alla campagna 2020)
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza de i livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell' indennità ad ettaro come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad €25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad €100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020. In applicazione del Reg UE 1305/13- art 31- così come modificato dal REG 288/2019 del 13 febbraio 2019 per tali aziende verrà riconosciuto per la campagna 2019 l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020; per la campagna 2020 il livello delle indennità sarà fissato in modo tale che sia pari alla metà del livello iniziale (50%) (vale a dire 50% del premio erogato per l'annualità 2019).

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di €100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013.

Gli importi riportati in tabella 6 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 300 mt	>300 mt
$\leq 20\%$	€ 200	€ 225
$>20\%$	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si è ritenuto opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Dalla campagna 2020 è di applicazione la delimitazione DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (cfr allegato I – del Programma)

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad €25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad €100

Gli importi riportati in tabella 8 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

figura 8

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

- per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un

forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del

mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.